



SENT. N. 76/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere Relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **24403**, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente notificato, nei confronti di:

- P. G., nata a omissis, il omissis, c.f. omissis, residente in omissis, viale omissis, già Direttore dell'Istituto penitenziario di Alba, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio LA MATINA, in Asti, Corso Alfieri n. 320, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti e che ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni inerenti il giudizio presso l'indirizzo pec: *lamatina.maurizio@ordineavvocatiasti.eu*;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Procuratore Regionale Presidente di Sezione dott.ssa Fernanda FRAIOLI, l'avv. Maurizio LA MATINA, in rappresentanza e difesa della convenuta, comparsa personalmente.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio l'odierna convenuta, Direttrice dell'Istituto Penitenziario di Alba, all'epoca dei fatti, per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 724.395,49, oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), interessi legali dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e spese di giustizia, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio ed a titolo di risarcimento del danno erariale, ivi specificato.

2. La richiesta risarcitoria risulta avanzata in conseguenza del pagamento, corrisposto dal Ministero della Giustizia, all'esito di giudizio risarcitorio, promosso, a suo tempo, prima, avanti il Tribunale di Torino e, quindi, avanti la Corte di Appello di Torino, dal detenuto T. R., al fine di conseguire un ristoro patrimoniale per il danno cagionato da un'infezione da virus della legionella, virus veicolato dall'impianto idraulico della casa circondariale di Alba, ove il detenuto si trovava ristretto, per ivi scontare una pena definitiva detentiva di 14 mesi a decorrere dal omissis.

3. L'Ufficio requirente, nell'atto introduttivo del giudizio, riferisce di aver ricevuto, in data 2 marzo 2020, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio Affari legali, la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1815/2019, relativa all'azione giudiziaria, intentata dal detenuto T.R. contro il Ministero della Giustizia.

Più in particolare, il signor T., nel corso del periodo di detenzione, segnatamente, negli ultimi giorni del mese di omissis, aveva accusato dolenze fisiche, quali disturbi della parola, tosse secca, sensazioni di debolezza, confusione.

Dopo essere stato tenuto in isolamento fino al omissis, il medesimo veniva ricoverato per “sospetta polmonite” presso l’ospedale di Alba, dove giungeva in stato di coma farmacologico – protrattosi per un mese – con diagnosi di “legionella polmonare complicata da rabdomiolisi ed insufficienza renale acuta e miopatia diffusa”, per poi restare, per circa un ulteriore mese e mezzo, in rianimazione e, successivamente, per un altro mese, in medicina generale.

Per tali motivi il T. conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, al fine di sentirlo ritenere responsabile dell’accaduto, con conseguente riconoscimento della responsabilità per il ristoro di tutti i danni subiti.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 806/2018 del 16 febbraio 2018, accoglieva parzialmente la domanda attrice e condannava il Ministero al richiesto risarcimento del danno, liquidato in euro 513.304,85, oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo, alle spese di lite ed a quelle di CTU, avendo ritenuto il dicastero responsabile, ex art. 2051 c.c., nonché ex art. 2043 c.c., sia in relazione alla contrazione della malattia durante il periodo di detenzione carceraria sia in relazione alla ritardata diagnosi ed al connesso ritardato ricovero in struttura ospedaliera.

Avverso detta pronuncia si gravava in appello il T., non soddisfatto del mancato riconoscimento giudiziale di alcune poste di danno, oltre che del lamentato aggravamento del danno intervenuto in corso di causa.

La Corte d’Appello di Torino, a sua volta, dopo aver effettuato un supplemento

di CTU, si determinava per il parziale accoglimento del gravame e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, in data 12 novembre 2019, riliquidava l'ammontare del danno in euro 716.521,61, in luogo del minor importo di euro 513.304,85, riconosciuto in primo grado, oltre accessori.

Statuiva, altresì, la condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio in euro 16.481,00, in luogo del minor importo di euro 12.500,00, liquidato dal Tribunale, per il primo grado ed in euro 9.969,00 per il grado di appello, oltre accessori, ponendo, definitivamente, le spese della CTU espletata a carico del Ministero soccombente.

Pertanto, a seguito di conforme parere, espresso dall'Avvocatura dello Stato (v., nota Avvocatura in data 20 novembre 2019), non veniva proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata decisione di secondo grado, la quale, pertanto, diveniva definitiva.

Successivamente, il Ministero gravato erogava la somma di euro 724.395,49, di cui euro 716.521,61, per sorte capitale ed euro 7.873,88, per interessi, attraverso mandato di pagamento n. 9779 del 23 ottobre 2020.

4. Ciò premesso, come enunciato in atto di citazione, ritiene parte pubblica procedente, all'esito dell'attività di indagine all'uopo esperita, che "...in sede locale avrebbe dovuto provvedersi ad un'azione di rivalsa, almeno prendendone in esame la possibilità" (v., citazione, pag. 4), in conseguenza dell'esistenza di un contratto di appalto, stipulato con la ditta omissis, per la gestione e manutenzione degli impianti idraulici delle strutture carcerarie.

Ciò in quanto, sulla base di quanto segnalato dal Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta (v., nota del 4 marzo 2022, a firma del Direttore reggente dell'Ufficio I, dr. Domenico Minervini), "il contratto di appalto con

la omissis individuava quest'ultima come Terzo Responsabile per le attività di cui al D.P.R. n. 412/93 e di cui alla legge n. 10/91.

Il Terzo Responsabile, ai sensi del contratto, assumeva la responsabilità della conduzione della manutenzione degli impianti termici, produzione di acqua calda sanitaria e manutenzione della rete idrica”.

Di modo che, secondo l'impianto accusatorio, “è evidente che del danno così causato al detenuto, doveva essere chiamato a rispondere colui il quale aveva il compito di assicurare la corretta gestione degli impianti idraulici direttamente o, almeno, in subordine, in via di rivalsa.

Tanto, invece, nel caso che occupa non è dato rinvenirsi” (v., citazione, pag. 5).

L'Ufficio del Pubblico Ministero contabile competente, conseguentemente, ritenendo che il danno erariale, sopportato dalla P.A., nella specie, discendesse dal mancato esperimento dell'azione di rivalsa non esercitata nei confronti del soggetto asseritamente obbligato al ristoro del danno causato al detenuto, notificava all'odierna convenuta, in qualità di organo di vertice della struttura carceraria interessata, invito a dedurre per il danno erariale, subito dal menzionato dicastero, ritenendo la medesima convenuta responsabile di tale danno, a causa della condotta antiggiuridica, dalla medesima posta in essere.

5. La destinataria dell'invito non trasmetteva alcuna deduzione scritta, limitandosi a chiedere un'audizione personale, ai sensi dell'art. 67, co. 2, c.g.c., audizione che avveniva in data 19 maggio 2025.

Le difese, svolte dall'interessata nella fase pre-processuale, non sono state, tuttavia, valutate idonee a superare gli addebiti prospettati nei suoi confronti, al punto che la Procura procedente ha ritenuto di confermare la contestazione di responsabilità amministrativa, fondando il relativo addebito sul mancato

esperimento, da parte della convenuta, dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato a risarcire il danno causato al menzionato detenuto, pregiudizio il quale, secondo tesi di parte pubblica, in conseguenza del riferito comportamento omissivo, ascritto alla dr.ssa P., è rimasto integralmente a carico dell'erario.

6. Tutto ciò premesso, nel libello introduttivo dell'odierno giudizio, la Procura insisteva per l'accoglimento delle conclusioni, sopra richiamate, e per la condanna dell'odierna convenuta al ristoro dei danni subiti dall'erario.

7. In occasione dell'udienza del 19 novembre 2025 il Collegio constatava la mancata costituzione in giudizio della convenuta, non essendo pervenuta in segreteria, nei termini di legge, alcuna comparsa di costituzione né alcuna memoria difensiva.

7.a Tuttavia, avendo il Collegio, preliminarmente, rilevato anomalie nella compilazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso di ricevimento della notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, effettuati ex art. 140 c.p.c., veniva, prudenzialmente, disposta, a mezzo ordinanza, la rinnovazione delle notifiche alla convenuta, a cura della Procura regionale, fissando per la discussione l'udienza pubblica del 20 maggio 2026.

7.b Successivamente, a cura della Procura regionale, è stata depositata in segreteria la relata di notifica sia dell'atto di citazione che dell'ordinanza della Sezione del 19 novembre 2025, relata, dalla quale si evince che la destinataria, odierna convenuta, risulta aver regolarmente ricevuto gli atti in oggetto, per averne personalmente sottoscritto l'avviso di ricevimento in data 4 dicembre 2025.

7.c La convenuta si è costituita in giudizio attraverso il deposito in segreteria,

in data 5 maggio 2026, della relativa comparsa di costituzione in giudizio.

Segnatamente, la difesa, contestando la sussistenza, nei confronti della propria assistita, della necessaria legittimazione processuale, ha richiesto il rigetto della domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito.

In via subordinata, è stata chiesta l'applicazione, nella forma più ampia possibile, del potere riduttivo.

8. All'udienza del 20 maggio 2026, all'esito della discussione dibattimentale, la Procura contabile ha richiamato, integralmente, le argomentazioni e le conclusioni dell'atto di citazione.

La difesa della convenuta, a sua volta, ha ribadito le argomentazioni, già svolte nella comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda attorea e, comunque, richiamando tutte le richieste già esplicitate, in via graduata, con l'atto scritto.

Di conseguenza, il difensore chiedeva il proscioglimento della convenuta da ogni addebito formulato dalla Procura nei confronti della propria assistita.

Terminata la discussione, la causa è stata, quindi, posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con l'odierno giudizio la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla domanda della Procura regionale, volta all'accertamento della sussistenza o meno di responsabilità amministrativa a carico della convenuta.

1.1 Ciò in quanto la Procura contabile, attribuendo alla convenuta la responsabilità amministrativa per le omissioni, descritte nell'atto introduttivo del giudizio, precisa che "è evidente che del danno così causato al detenuto, doveva essere chiamato a rispondere colui il quale aveva il compito di

assicurare la corretta gestione degli impianti idraulici direttamente o, almeno in subordine, in via di rivalsa” (v., citazione, pag. 8).

1.2 In buona sostanza, parte pubblica prospetta il mancato esercizio, ad opera della convenuta, sia di un’iniziativa giudiziale, volta a coinvolgere la ditta omissis sia, in subordine, a seguito del formalizzato pagamento, dell’azione di rivalsa nei confronti della stessa ditta, asseritamente, responsabile del danno cagionato al detenuto T., danno rimasto, al contrario, a seguito della sentenza definitiva, emessa dalla Corte d’Appello di Torino, a conclusione dell’iter giudiziario civile, a carico integrale ed esclusivo del Ministero della giustizia, per mancata attivazione, nel senso indicato da parte pubblica, del vertice *pro-tempore* della struttura penitenziaria.

1.3 Sul punto, la difesa, dopo aver rappresentato che la convenuta non ha mai rivestito il ruolo di parte nei giudizi civili, ha contestato l’impianto accusatorio, esplicitando che, semmai, sarebbe stato necessario ed opportuno, in funzione delle finalità esposte da parte pubblica, chiamare tempestivamente in manleva la ditta omissis, in qualità di soggetto terzo responsabile.

2. Ciò premesso, preliminarmente, con riferimento all’invocata mancata attivazione di un’iniziativa processuale diretta da parte della convenuta, in qualità di soggetto di vertice *pro-tempore* della struttura penitenziaria, il Collegio non ritiene possa imputarsi alla convenuta alcuna responsabilità discendente dalla prospettata contestata omissione.

2.1 A tal fine, infatti, osserva il Collegio che, nella fattispecie, in sede giudiziale, è stato sempre evocato in giudizio dal soggetto danneggiato il solo Ministero della giustizia per il risarcimento del danno subito, danno attribuito alla mancata corretta manutenzione dell’impianto idraulico esistente all’interno

della struttura carceraria, ove il T. era detenuto, manutenzione che, al contrario, sulla base di contratto d'appalto, stipulato in forma pubblica (v., documentazione agli atti), repertorio n. 103 del 31 luglio 2008, era convenzionalmente ed integralmente attribuita, ivi comprese le conseguenti responsabilità per danni a terzi, a carico della ditta omissis, incaricata, per contratto, della gestione degli impianti idraulici della struttura carceraria in oggetto (come, del resto, di tutte le analoghe strutture penitenziarie del Piemonte e della Valle d'Aosta).

2.2 In effetti, ad iniziativa del detenuto, prima veniva adito il Tribunale di Torino, il quale, con sentenza n. 806/2018, accoglieva, parzialmente, la domanda attrice, condannando il convenuto Ministero al risarcimento del danno, liquidato in euro 513.304,85, oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo; quindi, sempre a seguito di proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado da parte del detenuto, non soddisfatto del mancato riconoscimento di alcune poste di danno, la Corte d'Appello di Torino, determinatasi per il parziale accoglimento del gravame, in parziale riforma della sentenza di prime cure, in data 12 novembre 2019, statuiva la riliquidazione dell'ammontare del danno nella maggiore somma di euro 716.521,61, in luogo del minor importo di euro 513.304,85, riconosciuto in prime cure, oltre accessori, come meglio precisato in narrazione.

2.3 Appare, pertanto, pacificamente, in condivisione della tesi della difesa, come l'odierna convenuta non sia mai risultata parte in nessuno dei sopra menzionati giudizi civili.

Di conseguenza, impregiudicata la circostanza per cui, sulla base della documentazione versata in atti, neppure l'Avvocatura dello Stato risulta mai

aver dato indicazioni nel senso di un'eventuale chiamata in responsabilità del terzo responsabile, vale a dire della ditta omissis che, quale terzo conduttore dell'impianto, avrebbe dovuto garantirne la manutenzione (v., conforme nota Avvocatura Stato del 17 luglio 2017, in atti) – ditta che, parimenti, non è mai stata coinvolta nei giudizi civili - certamente non appare prospettabile, in capo all'odierna convenuta, la necessaria legittimazione processuale, *recte*, il diritto di agire in sede processuale in funzione della chiamata in responsabilità del terzo, segnatamente, della ditta incaricata della manutenzione, così come, al contrario, prospettato da parte pubblica che ne censura la mancata attivazione. Milita, in tal senso, il disposto, di cui all'art. 269 cpc, secondo cui, in primo luogo, “Alla chiamata di un terzo nel processo, a norma dell'articolo 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163 bis” e, in secondo luogo, l'esplicita previsione normativa, per cui “Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta”.

2.4 Pertanto, non avendo mai l'odierna convenuta rivestito il ruolo di parte nei citati giudizi risarcitori civili, definiti con condanna irrevocabile dell'unico soggetto convenuto – il Ministero della giustizia - in capo alla dottoressa P. non appare riconoscibile alcuna titolarità di diritti processuali in funzione della tutela di un interesse che la Procura procedente assume leso (v., *ex multis*, Corte Cass., n. 44899 del 5 novembre 2019).

2.5 Corroborata simile ricostruzione giuridica, ad avviso del Collegio, anche l'ulteriore considerazione, pertinente la stessa natura del rapporto tra convenuto e terzo.

Infatti, sulla base delle norme vigenti, anche qualora il convenuto dicastero – unico soggetto evocato in giudizio sia in primo che in secondo grado – avesse, all’epoca, ritenuto, senza tuttavia procedervi, di chiamare in giudizio il terzo – la ditta omissis – ciò non sarebbe avvenuto per effetto di un’estensione automatica ma solo a seguito del rigoroso rispetto di forme, termini e modalità, prescritte a pena di decadenza, al fine di garantire, all’esito di una corretta procedura di evocazione in giudizio, un’eventuale pronuncia di condanna nei confronti del terzo, vale a dire, della menzionata ditta omissis.

Di conseguenza, non appare ravvisabile, ad avviso della Sezione, alcuna legittimazione diretta, in capo all’odierna convenuta, nel senso prospettato nella domanda attorea.

3. Quanto all’ulteriore responsabilità, evocata, parimenti, da parte pubblica, in relazione alla asserita mancata attivazione, da parte della convenuta, di un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto, asseritamente, responsabile del danno cagionato al detenuto e rimasto, invece, esclusivamente a carico del Ministero della Giustizia per effetto del definitivo giudicato risarcitorio civile, secondo la Procura, “per quanto il presente giudizio origini dal disposto della sentenza della Corte d’Appello di Torino che ha visto condannato il Ministero della Giustizia per i danni subiti da uno dei detenuti ospitati nella struttura carceraria che da esso dipende, in realtà, il danno erariale di cui si chiede conto nella presente sede, è stato determinato dalla mancata attivazione della Direttrice responsabile” (v. citazione, pag. 7).

3.1 In buona sostanza, ad avviso della Procura contabile, il pagamento della somma di euro 724.395,49 - che in sede giudiziale è stato imputato alla mancata corretta manutenzione dell’impianto idraulico, esistente all’interno della

struttura carceraria di Alba ma posto a carico esclusivo del convenuto Ministero - avrebbe dovuto giustificare *ex post* – vale a dire, successivamente al momento del pagamento, 23 ottobre 2020 -l'avvio, da parte dell'odierna convenuta, di azioni risarcitorie dirette nei confronti della ditta affidataria, per contratto, della manutenzione degli impianti idraulici del carcere.

3.2 Ciò in quanto “era onere dell'Amministrazione penitenziaria in qualità di committente, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto che per espressa previsione contrattuale avrebbe dovuto provvedere a rispondere del danno causato al detenuto” (v., citazione, pag. 9) e, pertanto, “non si vede il motivo per il quale, a fronte di una condanna dell'Amministrazione a risarcire il pregiudizio arrecato alla salute di una persona, l'ufficio competente fruitore del servizio non abbia proceduto all'azione di rivalsa nei confronti di questo” (v., citazione pag. 11).

4. Sul punto, il Collegio dubita nuovamente della sussistenza della necessaria legittimazione attiva in capo alla convenuta, nel senso che, sulla base delle risultanze agli atti, non appare ragionevolmente riconoscibile, nei confronti della dottoressa P., la doverosa legittimazione ad agire, a titolo di rivalsa, nel senso risultante dalla prospettazione della domanda di parte pubblica, vale a dire, enunciando in altri termini, non appare comprovato che alla medesima competesse l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nella vicenda per cui è causa.

4.1 Osserva, al riguardo, preliminarmente, la Sezione che l'azione di rivalsa si identifica nell'esercizio del diritto, tramite il quale un soggetto può rifarsi, *recte*, “rivalersi” nei confronti di altro soggetto, a carico del quale trasferire l'obbligazione risarcitoria gravante sul primo.

4.2 Più in particolare, l'azione di rivalsa sta ad indicare che l'obbligazione, gravante su un soggetto, possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia – o sia stato - tenuto a pagare all'avente diritto.

4.3 In ambito civilistico, la relativa disciplina è fissata, in linea generale, dall'art. 2055 c.c., secondo cui al soggetto, che abbia risarcito il danno, viene attribuito il regresso nei confronti di ciascuno degli altri soggetti che abbiano concorso a causarlo, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e del personale apporto eziologico.

4.4 Posto che l'azione di rivalsa ha, quindi, inequivocamente, natura contrattuale ed è onere dell'attore provare l'esistenza del patto, su cui l'eventuale domanda si fonda, appare pregiudiziale l'accertamento della sussistenza, in capo alla convenuta, dei presupposti giuridici per l'esercizio dell'azione, di cui all'oggetto.

4.5 Ciò premesso, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto, da azionare in nome proprio, rivolgendo al giudice la corrispondente domanda, al fine di ottenere una pronuncia in merito ad una determinata controversia.

4.6 Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, la *legitimatio ad causam* è una condizione dell'azione e costituisce espressione del principio, secondo cui nessuno può esercitare un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Più in particolare, la *legitimatio ad causam* attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, vale a dire, si tratta di condizione diversa dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, il quale, attenendo al merito,

rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio dei soggetti in lite (v., Cassazione Civile, Sez. V, sent. n. 4252 in data 10 febbraio 2023).

Detta legittimazione – che, nella fattispecie, peraltro, è stata oggetto di specifica eccezione preliminare ad opera della difesa - può essere, ad ogni buon conto, verificata preliminarmente anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (v., Sez. Prima, Corte Cassazione, Pres. Lucioti – Rel. Succio, 14.12.2023, Ordinanza n.35086).

4.7 Tutto ciò premesso, ad avviso della Sezione, può condividersi l'impianto accusatorio, nella misura in cui si specifica che “la manutenzione e le conseguenti responsabilità per danni a terzi erano di esclusivo appannaggio della ditta incaricata con apposito contratto sottoscritto con il Ministero per la gestione degli impianti idraulici dal quale si evincono i reali obblighi ed adempimenti da esso scaturenti” (v., citazione pag 8).

In effetti, a tale riguardo, il contratto d'appalto, stipulato nel 2008 (v., lettera Minervini del 4 marzo 2022), delinea nitidamente compiti e responsabilità della ditta aggiudicataria dell'appalto.

4.8 Tuttavia, giusta le risultanze documentali agli atti – la stessa citazione (v., pag. 8), in relazione alle attività di manutenzione dell'impianto idraulico ed alle conseguenti responsabilità per danni a terzi, riferisce che “erano di esclusivo appannaggio della ditta incaricata con apposito contratto sottoscritto con il Ministero la gestione degli impianti idraulici dal quale si evincono i reali obblighi ed adempimenti da esso scaturenti” – appare *per tabulas* che, in condivisione della tesi difensiva, controparte della citata ditta, contrattualmente

“incaricata”, non fosse né potesse essere la struttura carceraria di Alba – e, quindi, il vertice della medesima - bensì il committente Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per il Piemonte, vale a dire, l’organo periferico di livello dirigenziale del menzionato dicastero con funzioni di amministrazione degli istituti penitenziari, tra i quali quello di Alba, come ben delineato dalla lettera del documento contrattuale in questione.

4.9 L’odierna convenuta, al riguardo, ha dichiarato che per “gli interventi più rilevanti è necessaria l’autorizzazione del Provveditorato”, tanto è vero che “dopo l’evento dannoso vennero anche i tecnici da Roma per effettuare monitoraggi e verifiche dell’impianto” (v., verbale audizione P., agli atti).

Ciò trattandosi di “Organo sovraordinato e di grado superiore” alla direzione delle singole strutture penitenziarie (v., verbale audizione P.), oltre che di Organo competente, come *infra* precisato.

5. Del resto, conferma inequivoca della competenza in materia del Provveditorato regionale per il Piemonte si trae proprio dalla espressa qualifica di parte contraente – risultante *per tabulas* - in capo al citato Provveditorato regionale.

5.1 All’epoca della definizione contrattuale dell’accordo sulla manutenzione degli impianti idrici e di ventilazione delle strutture penitenziarie del Piemonte, alla stipulazione del contratto pubblico intervenne, infatti, un Dirigente dell’amministrazione penitenziaria, giusta relativa formale attribuzione del Provveditore regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

5.2 Più in particolare, risulta, agli atti, contratto in forma pubblica, con repertorio n. 103 del 31 luglio 2008, stipulato fra il Ministero della Giustizia –

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per il Piemonte – stazione appaltante - ed il rappresentante legale della ditta omissis per la realizzazione di interventi sugli impianti in esame negli Istituti penitenziari della Circoscrizione regionale del Piemonte mentre lo stesso contratto non risulta affatto firmato dalla convenuta.

5.3 Peraltro, che sulla Direzione della struttura carceraria in oggetto non potesse gravare l'onere, per cui è causa, risulta comprovato dall'assenza, presso l'allora Casa circondariale, di un ufficio tecnico interno, oltre che dalla circostanza obiettiva dell'affidamento della manutenzione degli impianti esclusivamente ad imprese esterne (v., nota Provveditorato regionale prot. n. 0012913 del 4 marzo 2022, agli atti).

5.4 Merita, peraltro, precisare che risulta dagli atti:

- che nel corpo del contratto in oggetto – segnatamente, attraverso la previsione di cui all'art. 9 dello stesso – si prevede che “il Terzo responsabile dovrà rapportarsi con l'Amministrazione fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal contratto”;

- e che per Amministrazione, giusta l'esplicita corrispondente dizione, (v., art. 2 del medesimo contratto), deve intendersi il Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

5.5 E ancora, il contratto in oggetto attribuisce il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto ad un “dipendente del Provveditorato regionale del Piemonte incaricato dal Provveditorato di seguire la regolare esecuzione del contratto” (v., contratto pag. 6).

6. Impregiudicate, pertanto, tutte le osservazioni che precedono, posto che la domanda attorea contesta, in buona sostanza, la mancata attivazione, ad opera della convenuta, nei confronti della sopramenzionata ditta, in qualità di terzo responsabile, nella forma dell'omesso esercizio dell'azione di rivalsa, a seguito della definitiva condanna, a titolo di danno erariale, del Ministero della Giustizia, il Collegio riconosce, in condivisione con le tesi di parte pubblica, che, in linea teorica, potesse configurarsi l'onere dell'Amministrazione, in qualità di committente, in funzione dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto che, per espressa previsione contrattuale, avrebbe dovuto essere coinvolto in funzione dell'accertamento di una responsabilità in relazione al danno, per il quale il detenuto aveva ottenuto un ristoro giudiziale. Tuttavia, giova ripeterlo, sulla base della documentazione versata in atti e, specificamente, con riferimento all'ampia corrispondenza epistolare acquisita nel corso dell'istruttoria, il Collegio non ravvisa elementi sufficienti per identificare nell'odierna convenuta il soggetto giuridicamente legittimato alla promozione dell'eventuale relativa azione.

6.1 In effetti, con riferimento al menzionato contratto, stipulato – si ripete - tra la ditta omissis ed il Provveditorato per la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta in forma pubblica, dal quale secondo parte pubblica discenderebbe il titolo, *recte*, il presupposto dell'azione di rivalsa, di cui la Procura lamenta la mancata attivazione, appare inconfutabile quanto dichiarato dal medesimo dicastero della Giustizia, secondo il quale risulta “evidente la competenza di codesta articolazione territoriale nel valutare eventuali inadempimenti da parte di omissis, tali da giustificare il ricorso all'esercizio di azioni risarcitorie” (v., lettera Ministero Giustizia, diretta al Provveditorato di Torino in data 28

febbraio 2025), con evidente inequivoco riferimento alla competenza esclusiva in materia del Provveditorato regionale.

Quest'ultimo Organo, peraltro, senza coinvolgere altri soggetti a livello di competenza territoriale, e neppure, a sua volta, contestando la legittimazione in materia, esplicitata per iscritto dall'amministrazione centrale, si è limitato a dichiararsi privo di competenze giuridiche qualificate, e, soprattutto, non in grado di esprimere valutazioni giuridico-processuali, valutazioni che neanche il Ministero resistente in giudizio e/o la stessa Avvocatura dello Stato, affidataria della difesa del dicastero coinvolto, avevano, in precedenza, prospettato, come emerge dall'ampio scambio epistolare in atti.

Giusta nota del citato Provveditorato, infatti, “non si ritiene che questo Provveditorato avesse la giusta competenza di valutare la chiamata in responsabilità della società conduttrice degli impianti dell'istituto penitenziario di Alba, ritenendosi che fosse una valutazione di carattere squisitamente tecnico-giuridica rimessa all'organo defensionale che per legge rappresenta e difende le Amministrazioni dello Stato citate in giudizio”, con inequivoco riferimento all'Avvocatura dello Stato (v., lettera Provveditorato del 3 febbraio 2025, in atti).

6.2 A sua volta, la stessa Avvocatura dello Stato, giusta l'esame delle numerose comunicazioni scambiate in tema:

- in un primo momento, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torino, non forniva indicazioni né nel senso di un'eventuale chiamata in responsabilità della ditta che, quale terzo conduttore dell'impianto, avrebbe dovuto garantirne la manutenzione (v., conforme lettera Avvocatura Stato del 17 luglio 2017), proponendo, al contrario, la non impugnabilità della sentenza

di condanna di primo grado né si pronunciava nel senso di un'iniziativa a titolo di rivalsa nei confronti della ditta omissis;

- in un secondo momento, dopo l'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Torino, a definizione del giudizio di secondo grado, attivato – si ripete – solo dall'interessato detenuto, “riteneva non consigliabile ricorrere in cassazione onde evitare l'aggravio di spese e pertanto di prestare acquiescenza senza tuttavia proporre eventuale giudizio di rivalsa nei confronti del conduttore degli impianti”.

Al riguardo, non lascia adito a dubbi la precisazione fornita dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui “questa Avvocatura reputa opportuno che venga prestata acquiescenza alla pronuncia d'appello onde evitare l'aggravio che comporterebbe una ulteriore soccombenza nel giudizio di legittimità” (v., nota Avvocatura del 20 novembre 2019).

All'esito delle predette osservazioni ed in conformità alle riferite indicazioni, “Della valutazione compiuta dal predetto organo defensionale questo Provveditorato dava comunicazione all'ufficio legale del superiore ufficio dipartimentale che condivideva l'inopportunità di impugnare la decisione del giudice di merito, condividendo le conclusioni della difesa erariale” (v., documentazione in atti).

Inequivoca, infine, la determinazione assunta dal competente Ministero, secondo il quale “si condivide il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'inopportunità di impugnare avanti la Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Torino” (v., nota Ministero giustizia in data 11 febbraio 2020).

6.3 Tutto ciò precisato, non appare, in definitiva, contestabile l'assunto della

difesa, la quale, sulla base dei riscontri versati, esclude che l'amministrazione penitenziaria locale abbia rivestito la qualità di committente e parte del contratto per cui è causa, con conseguente esclusione della possibilità di intestare l'esercizio dell'azione di rivalsa e/o di rimedi simili in capo alla direzione della struttura carceraria locale.

6.4 Alla luce di quanto esposto, non può, in conclusione, trovare accoglimento la domanda attorea, con conseguente preliminare declaratoria di rigetto della stessa per i motivi sopra evidenziati.

7. Considerato che il tema della *legitimatio ad causam* rappresenta questione preliminare di rito, attenendo all'esistenza del diritto di azione (v., Corte Cassazione, Sez. I, Ordinanza 14.12.2023, n.35086), le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

7.1 Ciò, ai sensi del disposto dell'art. 31, comma 3, c.g.c., secondo cui "Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per interoquando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, *reiectione contrarii*,

RIGETTA

la domanda formulata nei confronti della convenuta G. P. dalla Procura contabile per carenza di legittimazione *ad causam*,

COMPENSA

le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, con
l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere estensore
Ivano MALPESI	Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Francesca CAMPANA

F.to digitalmente